



COMUNE DI PALO DEL COLLE

Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA n.36/11-06-2020

registro particolare n.21/11-06-2020

oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. a seguito dell'incendio sviluppatosi presso l'insediamento produttivo della ECOGREEN PALNET s.r.l., ubicata nel Comune di Palo del Colle. Divieto di vendita e consumo degli alimenti di origine vegetale coltivati nelle aree interessate dalla prima ricaduta di inquinanti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- nel primo pomeriggio del 07/06/2020 si è verificato, nel territorio del Comune di Palo del Colle, un incendio di notevoli dimensioni che ha interessato l'impianto dell'impresa ECOGREEN PLANET s.r.l., con sede in Palo del Colle alla S.P. 96, Km 113+0.50, che svolge attività di trattamento dei rifiuti differenziati recuperabili di varie frazioni merceologiche, tra cui plastiche;
- la possibile ricaduta degli inquinanti derivanti dai fumi sprigionati dal suddetto incendio, che è proseguito anche nei giorni successivi, ha interessato aree ricomprese nei Comuni di Bari, Bitonto, Bitetto, Modugno e Palo del Colle;

VISTA la relazione, acquisita al protocollo generale di questo Ente n. 8484 del 09/06/2020, a firma del Direttore Generale, del Direttore Scientifico, del Direttore dei Servizi Territoriali del DAP di Bari e del Direttore del Centro regionale ARIA dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia), il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, nella quale si riportano le prime valutazioni della stessa Agenzia Regionale in ordine alle attività intraprese, finalizzate alla verifica dello stato dei luoghi, con particolare riguardo all'impatto dell'incendio sulla qualità dell'aria nella zona interessata, oltre che nelle zone limitrofe;

PRESO ATTO, come risulta dalla predetta relazione tecnica, che l'ARPA Puglia:

- ha effettuato alcune misurazioni puntuali dei parametri della qualità dell'aria ritenute opportune e nel contempo ha posizionato i campionatori per il prelievo e la misurazione dei ridetti parametri, effettuando anche il giorno seguente ulteriori rilevazioni;
- ha rilevato che, nel complesso, le concentrazioni di alcuni parametri valutati si sono mantenute su livelli inferiori ai limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia, ad eccezione di alcuni valori orari registrati in alcune stazioni di controllo;
- ha evidenziato che sono in corso ulteriori indagini tese a definire la concentrazione anche di microinquinanti organici sui campioni raccolti sia dai campionatori mobili che da quelli fissi di monitoraggio, al fine di definire la necessità di operare eventuali verifiche sulla presenza di inquinanti anche sui terreni;

- ha rimarcato, in conclusione, che la via principale per l'esposizione umana ai contaminanti in argomento non è quella inalatoria, bensì quella alimentare, segnalando, inoltre, l'opportunità di prestare particolare attenzione alle produzioni agricole rientranti nell'area ritenuta di prima ricaduta in questa fase preliminare, consigliando di valutare, in via precauzionale, l'inibizione del consumo dei prodotti ortofrutticoli ivi coltivati;
- ha individuato cartograficamente l'area di prima ricaduta nel cerchio avente raggio di 2 Km dal centro dell'evento e fascia a partire dal cono di 45° a N-NO;
- ha rimandato al competente Servizio della ASL BA i conseguenti adempimenti di indagine sugli alimenti, nonché le eventuali ulteriori indicazioni precauzionali di carattere igienico sanitario da fornire, in attesa di successivi approfondimenti;

CONSIDERATO che, a seguito della riunione del Centro Operativo Comunale (COC) tenutasi in data 09/06/2020, presieduta dal Commissario Straordinario di questo Ente e presenti i Referenti dell'ARPA Puglia, dei Vigili del Fuoco, dei Dirigenti dell'ASL Bari – Servizi SISP e SIAN –, e atteso che sulle particelle dei terreni interessate dalla possibile ricaduta degli inquinanti insistono produzioni agricole, allevamenti e altri insediamenti produttivi, con propria nota prot. n. 8530 del 10/06/2020, che qui si intende integralmente richiamata, indirizzata all'ASL BARI - DIREZIONE GENERALE -, all'ASL BARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, all'ASL BARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP, all'ASL BARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SIAN, all'ASL BARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAV -, all'ARPA PUGLIA e all'AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti -, sono state richieste alle predette Autorità, per la parte di rispettiva competenza, precise disposizioni e valutazioni di carattere igienico-sanitario in ordine alle iniziative da assumere a tutela della salute e dell'ambiente, proprio in considerazione dei suggerimenti forniti dall'ARPA in ordine all'assunzione di iniziative cautelative al fine di prevenire eventuali danni alla salute;

VISTA la nota prot. n. 88607 del 10/06/2020, acquisita al protocollo comunale n. 8559 di pari data, con cui Direttore f.f. del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN AREA NORD – della ASL BARI, ha comunicato quanto segue:

“... Rilevato

Che è necessario a tutela della salute pubblica, procedere ex art. 7 del Regolamento CE n°178/2002, in osservanza del principio di precauzione, quale misura provvisoria di gestione del rischio in attesa di ulteriori informazioni scientifiche ad esito del piano di campionamento ARPA Puglia e SIAN Nord, vietare, nell'area ritenuta di prima ricaduta di inquinanti di ciascun Comune, la vendita ed il consumo di alimenti di origine vegetali lì presenti;

Si propone,

A ciascuno dei Sindaci in indirizzo, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti di divieto della vendita e del consumo degli alimenti di origine vegetale coltivati nell'area ritenuta di prima ricaduta di inquinanti, come indicata nell'allegata relazione dell'ARPA Puglia. Tanto al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini ... “;

VISTA la nota qui trasmessa a mezzo pec ed acclarata al protocollo generale n. 8615 dell'11/06/2020, con la quale l'ARPA Puglia ha trasmesso la mappa contenente un'ipotesi di campionamento per analisi dei terreni, individuati sulla base dei dati meteo di direzione e velocità del vento modellati ed estratti in prossimità dello stabilimento e, nel contempo, ha informato questa Amministrazione che in data 12 giugno p.v. la stessa Agenzia – Dipartimento Provinciale di Bari -, d'intesa con il Comando di Polizia Locale, procederà al prelievo dei campioni di suolo nei punti indicati per sottoporli a successive analisi di laboratorio;

VISTA l'istruttoria svolta dal Settore Polizia Locale – Ufficio Ambiente -, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici di questo Comune, a seguito della quale, tra l'altro, sono stati individuati tutti i riferimenti dei

fogli di mappa catastali dei terreni rientranti nell'area di prima ricaduta degli inquinanti, così come indicata nella Relazione tecnica dell'ARPA Puglia prot. n. n. 8484 del 09/06/2020 e che risultano specificati nel dispositivo del presente atto;

VISTI:

- il Reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002/CE (pubblicato nella GUCE 1/02/2002, n. L 31 ed entrato in vigore il 21 febbraio 2002), Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- l'art. 7 – Principio di precauzione – del predetto Reg. (CE) n. 178/2002/CE, secondo cui:
 - ✓ al comma 1, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio;
 - ✓ al comma 2, le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti; tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, il quale stabilisce espressamente:

- al comma 5, primo periodo, che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti;
- al comma 6, che, in caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma 5;

VISTO l'art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) della legge 23/12/1978, n. 833 e s.m.i., recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*”, il quale, al terzo periodo, stabilisce espressamente che nelle materie di igiene e sanità pubblica sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni e al territorio comunale;

RITENUTO, sulla base di quanto suesposto, di adottare, in via precauzionale, apposita ordinanza contingibile ed urgente, con i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica della popolazione del territorio comunale di propria competenza;

VISTA la legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTI:

- il decreto del Prefetto di Bari prot. n. 35135 Area II - EE.LL. del 04/04/2019, con cui è stato sospeso, con effetto immediato e fino all'emanazione del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale di Palo del Colle ai sensi dell'art. 141, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e, per l'effetto, la dott.ssa Rossana Riflesso, Viceprefetto Vicario in servizio presso la medesima Prefettura di Bari, è stata nominata Commissario

- Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
- il decreto del Presidente della Repubblica in data 03/05/2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Palo del Colle e la dott.ssa Rossana Riflesso è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri del Sindaco, Consiglio e Giunta, fino all'insediamento degli organi ordinari;

ORDINA

- 1) È fatto divieto di vendita e consumo degli alimenti di origine vegetale coltivati nell'area di prima ricaduta degli inquinanti così come indicata nella relazione tecnica dell'ARPA Puglia, acquisita al protocollo generale n. 8484 del 09/06/2020, e contraddistinta al catasto terreni del Comune di Palo del Colle agli interi fogli di mappa nn. 1-2-4 e 5.
- 2) La presente ordinanza è efficace dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio informatico di questo Ente e sino al momento dell'avvenuta comunicazione, da parte delle competenti Autorità pubbliche preposte alle attività di controllo e vigilanza, dell'essere venute meno delle esigenze precauzionali di carattere igienico-sanitario poste a fondamento del presente atto, facendo comunque salva l'adozione di ogni altro provvedimento integrativo o modificativo del presente, nonché facendo salva l'insorgenza di situazioni che possano determinare una differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del presente provvedimento.
- 3) Il Responsabile del Settore Polizia Locale di questo Comune è incaricato dell'esecuzione del presente atto, nonché di darne ampia diffusione alla cittadinanza e agli Organi di stampa.
- 4) I competenti Organi di vigilanza dovranno vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza, la cui violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

AVVERTE

E' fatto obbligo di osservare e fare osservare a chiunque spetti, quanto disposto con la presente ordinanza, avvertendo che l'inottemperanza comporta la denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p. .

Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, ove dovuta ex lege, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i. e l'estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge che ne disciplina il relativo procedimento amministrativo.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga trasmessa da parte del Responsabile del Settore Polizia Locale, alle seguenti Autorità:
 - Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo -, indirizzo pec: protcivile.prefba@pec.interno.it ;
 - alla Presidenza della Giunta Regionale Puglia – Sezione Protezione Civile –, indirizzo pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
 - ASL Bari - DIREZIONE GENERALE -, indirizzo pec: direzione.generale@asl.bari.it
ASL Bari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -, indirizzo pec: dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

ASL Bari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP, indirizzo pec:
sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it

ASL Bari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SIAN, indirizzo pec:
siannord.aslbari@pec.rupar.puglia.it

ASL Bari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SIAV, indirizzo pec:
siavanord.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- ARPA PUGLIA - DIPARTIMENTO DI BARI -, indirizzo pec:
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- Città Metropolitana di Bari – Servizio Polizia Metropolitana -, indirizzo pec:
poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ;
- Sindaco della Città Metropolitana di Bari, indirizzo pec:
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ;
- Comando Stazione Carabinieri di Palo del Colle, indirizzo pec: tba29631@pec.carabinieri.it;
- Questura di Bari, indirizzo pec: gab.quest.ba@pecps.poliziadistato.it;
- Guardia di Finanza – Tenenza di Bitonto, indirizzo pec BA1530000p@pec.gdf.it.
- Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Vigilanza della Regione Puglia, indirizzo pec:
sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it ;
- Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali Bari -, indirizzo pec: fba43420@pec.carabinieri.it ;

- che la presente ordinanza venga trasmessa da parte del Responsabile del Settore Polizia Locale ai rappresentanti delle associazioni economiche di categoria;
- che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Settore Affari Generali, all'albo pretorio informatico per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi;
- che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Settore Affari Generali, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezioni "*Disposizioni Generali*"-"*Atti Generali*"- "*Decreti/Ordinanze Sindaco/Commissario Straordinario*", nonché nella sotto-sezione "*Interventi straordinari e di emergenza*".

INFORMA

- che, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – Ufficio Ambiente - e Comandante della Polizia Locale, Dott. Giuseppe Floriello.
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione in orario d'ufficio del Settore Polizia Locale e secondo le modalità di accesso già presenti sul sito istituzionale dell'Ente presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
- che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio informatico del Comune di Palo del Colle oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Palo del Colle, 11-06-2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa **ROSSANA RIFLESSO**

Comune di Palo del Colle

Città Metropolitana di Bari

- Ufficio Segreteria -

Ordinanza affissa all'Albo Pretorio del Comune al n.827 dal 11-06-2020 al 26-06-2020.

Palo del Colle li, 26-06-2020

il

f.to

=====

La presente copia è conforme all'originale.

Palo del Colle, li

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa **RIFLESSO ROSSANA**